

BGE 72 I 138

Bundesgericht (BGE), 1946-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_72_I_138

FR: ATF 72 I 138

IT: DTF 72 I 138

Volltext

138 Verwaltungs- und Disziplinärrechtspflege. IV. SCHWEIZERBÜRGERRECHT
NATIO~ALITE SUISSE 27. Sentenza 31 maggio 1946 nella causa Carmine. Art. 9 cp. 3
della legge federale 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza Svizzera e su
rinuncia alla stessa: Lo svincolo dalla cittadinanza cantonale e dall'attinenza comunale.
con la conseguente perdita della nazionalità svizzera, colpisce anche la moglie ed i figli
nella misura in cui essi siano soggetti alla potestà a. maritale o patria del richiedente,
senza che occorra espressamente menzionarli nel decreto. Una menzione espressa è
invece necessaria ove eccezionalmente questo effetto non debba prodursi. Schweizerbürgerrecht
(Art. 9, Abs. 3 Bürgerrechtsgesetz): Die Entlassung aus dem Kantons- und Gemeindebürgerrecht,
die auch den Verlust des Schweizerbürgerrechts in sich schliesst, erstreckt sich auf die Ehefrau
und die Kinder, insoweit diese unter der elterlichen Gewalt des Entlassenen stehen.
und nicht Ausnahmen gemacht werden. Die Ausnahmen müssen in der Entlassungsurkunde
ausdrücklich vermerkt sein, damit jene Wirkung ausgeschlossen wird. Art. 9 eh. ;)
de la loi fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la perte de la nationalité
suisse. La libération des liens de l'indigénat cantonal et de la bourgeoisie et la perte de la
nationalité suisse qui s'ensuit s'étend aussi à la femme et aux enfants sous la puissance du
requérant, sans "qu'il soit besoin de mentionner expressément ces personnes dans le décret
de libération. Une mention spéciale n'est exceptionnellement nécessaire que dans le cas où
la libération ne doit pas avoir effet. Ritenuto in fatto : .A.. - Con decreto 8 marzo 1938
il Consiglio di Stato del Cantone Ticino svincolò dalla cittadinanza ticinese e dall'attinenza
comunale di Bellinzona, con la conseguente perdita della nazionalità svizzera, Ceelio
Carmine, nato e residente a Milano, e sua moglie Dina nata Cogliola, i quali ottennero, con
decreto reale 15 aprile 1938, la nazionalità italiana. Ne la domanda di svincolo, ne il decreto
8 marzo 1938 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ne il decreto reale 15 aprile 1938
menzionano i tre Schweizerbürgerrecht. N° 27. 139 figli allora minorenni di Ceelio
Carmine, ossia Giancarlo, Silvana e Gabriella, i quali rimasero iscritti come attinenti del
Comune di Bellinzona. Nel 1941 Giancarlo Carmine fu chiamato dalle autorità militari
italiane a presentarsi alla leva e chiese al Consolato generale di Svizzera a Milano un
certificato di cittadinanza svizzera, che gli fu rilasciato in base ad una dichiarazione 4
marzo 1941 del Comune di Bellinzona, secondo cui i tre figli di Ceelio e Dina Carmine
erano rimasti cittadini svizzeri, « il decreto di svincolo, dell'8 marzo 1938, dalla
cittadinanza svizzera essendo limitato ai soli coniugi, rispettivamente genitori ».
Sulla scorta di questo certificato, le autorità militari italiane accordarono a Giancarlo
Carmine il rinvio dell'adempimento dei suoi obblighi militari alla maggiore età, allorché
egli avrebbe optato per la cittadinanza svizzera o per quella italiana. Nell'ottobre 1943 il
Consolato generale di Svizzera a Milano rilasciò a Giancarlo Carmine un nuovo certificato
di cittadinanza svizzera e, nel marzo 1944, un passaporto svizzero. TI 30 giugno 1944,
Giancarlo Carmine dichiarò secondo la forma prescritta, di rinunciare alla cittadinanza ita-

liana e di scegliere quella svizzera, e fu quindi cancellato dalle liste dei cittadini italiani e liberato dal servizio militare in Italia. Le sue sorelle Silvana e Gabriella avendo a loro volta domandato il rilascio d'un passaporto svizzero, il Consolato generale ritenne opportuno di assumere ulteriori informazioni presso il Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino, il quale, in data 9 agosto 1944, rispose che lo svincolo dalla cittadinanza svizzera non comprendeva soltanto Cecilio Carmine e sua moglie Dina, ma si estendeva anche, in virtù della legge, ai loro figli Giancarlo, Silvana e Gabriella, che non erano stati espressamente menzionati nel decreto 8 marzo 1938 del Consiglio di Stato. Fondandosi su questa risposta, il Consolato generale di Locarno, Svizzera a Wano, non solo respinse la domanda di Silvana e Gabriella Carmine, ma ritirò anche il passaporto di Giancarlo perché rilasciato per errore. Il 3 novembre 1944, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino completò il suo decreto 8 marzo 1938 nel senso che Cecilio Carmine e sua moglie Dina, come pure i figli minorenni Giancarlo, Silvana e Gabriella, sono svincolati dalla cittadinanza cantonale ticinese e dall'attinenza comunale di Bellinzona, con la conseguente perdita della nazionalità svizzera.

B. - Chiamato a pronunciarsi sul caso, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dichiarò, con decisione 22 febbraio 1946, che Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine sono stati validamente svincolati, e i loro genitori Cecilio e Dina Carmine-Cögiola, da una cittadinanza svizzera e non hanno quindi diritto al rilascio di passaporti svizzeri.

O. - Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine hanno interposto tempestivamente un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che il Tribunale federale annulli la suddetta decisione del DFGP e dichiari che essi non sono compresi nell'atto di svincolo del padre Cecilio.

D. - Il DFGP ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerando in diritto : 1. - 2. - È controverso se lo svincolo dalla cittadinanza svizzera, che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha pronunciato l'8 marzo 1938 su domanda dei coniugi Carmine-Cögiola, abbia fatto perdere anche ai ricorrenti, che erano allora minorenni, la nazionalità svizzera, quantunque non fossero nominati nella domanda e nel decreto del Consiglio di Stato.

Giusta l'art. 9 ep. 3 della LOS, lo svincolo dalla cittadinanza cantonale e dall'attinenza comunale, con la conseguente perdita della nazionalità svizzera, si estende alla moglie ed ai figli nella misura in cui essi siano soggetti al *Schweizerbürgerrecht*. Art. 27. 141 della potestà maritale o patria del richiedente e pure non si fa eccezione a loro riguardo. È quindi chiaro che lo svincolo oloplice, in virtù della legge stessa, anche la moglie e i figli soggetti alla patria potestà del richiedente, senza che occorra menzionarli espressamente nel decreto. Una menzione esplicita è invece necessaria ove eccezionalmente quest'effetto non debba prodursi. Quest'ordinamento poggia sul principio di unità della cittadinanza della famiglia che domina nel diritto svizzero (cfr. art. 161, 270, 324 e 325 CO) e segnatamente sta alla base della LOS tanto per l'acquisto (art. 3) quanto per la reintegrazione (art. 10 ep. 2) del diritto di cittadinanza svizzera. Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, il suddetto principio vige tuttora : i casi da loro citati di figli maggiorenni che possiedono una cittadinanza diversa da quella dei genitori e fratelli minorenni, non rappresentano un'eccezione, poiché il principio si applica soltanto alla famiglia in senso stretto che comprende il capo di famiglia con la moglie e i figli soggetti alla potestà dei genitori. Il diritto svizzero prevede eccezioni soltanto per evitare l'apolidismo (RU' 54 I 233) che, come si dirà in appresso, non si verifica nel fatto. I ricorrenti osservano che l'esclusione dei figli dallo svincolo di Cecilio Carmine dalla cittadinanza svizzera è stata espressamente voluta dal padre ed accettata dal Consiglio di Stato, poiché i figli non sono stati nominati nella domanda e nel decreto di svincolo. Non si è però in presenza dell'«

espressa eccezione 11 prevista dalla LOS. Infatti risulta chiaramente dall'art. 9 LCS che non è determinante la dichiarazione del rinunciante, ma il decreto di svincolo. E quindi irrilevante che Carlo Carmine ritenesse che, non nominandoli nella sua domanda, i figli non sarebbero compresi nello svincolo. I figli non sono nominati nel decreto di svincolo 8 marzo 1938, perché il Consiglio di Stato ignorava la loro esistenza. Appunto per siffatti casi la legge stabilisce la regola che l'art. 142 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. 10 lo svincolo si estende alla moglie e ai figli sotto la patria potestà, salva un'espressa eccezione che però non è stata fatta in concreto. 3. - Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera è disciplinato soltanto dal diritto svizzero e, in massima, produce i suoi effetti indipendentemente dal fatto che il rinunciante acquisti o no un altro diritto di cittadinanza. Tuttavia, per evitare casi di apolidismo, l'art. 7 lett. e LOS stabilisce che la rinuncia è ammissibile soltanto se il rinunciante ha già almeno l'assicurazione di ottenere la cittadinanza di un altro Stato. La LOS ritiene adunque sufficiente una siffatta assicurazione e non richiede che il diritto di cittadinanza estera sia effettivamente accordato. A quanto pare, i ricorrenti hanno fatto valere nella procedura davanti la DFGP che l'assicurazione di concedere la cittadinanza italiana non si estendesse anche a loro. Ma, come risulta dagli atti, in una tale assicurazione data dal Ministero italiano dell'Interno a stranieri coniugati sono automaticamente compresi anche la moglie e i figli minorenni che non vengono pertanto nominati. E la naturalizzazione stessa si estende, in virtù della legge, ai figli minori non emancipati (art. 12 ep. 1 della legge italiana 13 giugno 1912 sul diritto di cittadinanza). Il passo del Digesto italiano citato dai ricorrenti non si riferisce al diritto vigente, ma ad una proposta fatta in seno alla commissione parlamentare e da essa respinta (Digesto italiano, vol. 15, parte H, pag. 1284). L'unica eccezione all'acquisto automatico del diritto di cittadinanza italiana è sancita dal suddetto art. 12 e concerne i figli minorenni che, risiedendo all'estero, conservano, secondo la legge dello Stato cui appartengono, la cittadinanza straniera. Quest'eccezione non è però applicabile in concreto, poiché i ricorrenti sono domiciliati a Milano. E quindi indubbio che, con la naturalizzazione del loro padre, i ricorrenti hanno acquistato la cittadinanza italiana. Essi non lo contestano e non pretendono, salvo Carlo Carmine, di diventare apolidi a motivo dello Schweizerbürgerrecht. N° 27. 143 lo svincolo dalla cittadinanza svizzera. Contrariamente a quanto afferma, Carlo Carmine non è diventato apolide a motivo dello svincolo dalla cittadinanza svizzera, ma eventualmente per aver perduto la cittadinanza italiana mediante l'opzione fatta nel 1944. L'opzione è un istituto del diritto italiano, secondo il quale il naturalizzato può, in virtù dell'art. 12 suddetto, dichiarare, una volta raggiunta la maggiore età, di conservare la sua cittadinanza originaria; il che presuppone tuttavia che egli la possiede ancora. Il possesso di una cittadinanza è però disciplinato esclusivamente dal diritto dello Stato entrante in linea di conto. Per la cittadinanza svizzera e quindi determinante soltanto il diritto svizzero che non conosce l'opzione, salvo nei casi contemplati dalla convenzione 23 luglio 1879 tra la Svizzera e la Francia (vedi ROGUIN, *Conflicts des lois suisses*, pag. 33 e 34). Siccome Carlo Carmine era stato svicolato l'otto marzo 1938 dalla cittadinanza svizzera, non poteva restare o divenire cittadino svizzero in virtù della sua opzione fatta il 30 giugno 1944. La questione se, stando le cose, Carlo Carmine abbia perduto la cittadinanza italiana in seguito a quest'opzione dev'essere esaminata dalle competenti autorità italiane ed è irrilevante ai fini del presente giudizio. 4. --- Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.